

## LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SALLUSTI DI PRIMO GRADO

*Estratto da Trib. Milano, 26 gennaio 2009*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso in data 6.5.2008 è stata disposta la citazione in giudizio, innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, di Alessandro Sallusti, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano Libero e di autore di articolo redazionale, e di Andrea Monticone, in qualità di giornalista autore, per rispondere dei reati descritti in epigrafe.

Nel corso del dibattimento, svoltosi in contumacia di entrambi gli imputati e in presenza della parte civile Giuseppe Cocilovo, è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti, sono stati sentiti la parte civile e i testi della sua difesa XXX e XXX; all'esito della fase istruttoria, ritenuta completa anche senza l'esame del teste della difesa Grazia Longo, le parti hanno concluso come da verbale.

I fatti oggetto del presente processo possono essere così sintetizzati.

Sul quotidiano Libero del 18.2.2007 è stato pubblicato, con inizio in prima pagina e prosecuzione all'interno, un articolo a firma Dreyfus dal titolo *"Il dramma di una tredicenne. Il giudice ordina l'aborto. La legge più forte della vita"*; a pagina 12, è stato pubblicato un altro articolo a firma di Andrea Monticone dal titolo *"Dramma a Torino. Costretta ad abortire da genitori e giudice. La 13enne, sotto shock, è stata ricoverata in psichiatria"*.

Il primo articolo così comincia: *"Una adolescente di Torino è stata costretta dai genitori a sottomettersi al potere di un ginecologo che, non sappiamo se con una pillola o con qualche attrezzo, le ha estirpato il figlio e l'ha buttato via. Lei proprio non voleva. Si divincolava. Non sapeva rispondere alle lucide deduzioni di padre e madre sul suo futuro di donna rovinata. Lei non sentiva ragioni perché più forte era la ragione del cuore infallibile di una madre..."*; prosegue poi addossando ai genitori della ragazza, peraltro descritti come una coppia desiderosa solo di evitare un intralcio alla propria vita agiata fatta di cene e viaggi, la responsabilità della decisione di far abortire la figlia, decisione presa contro la ferma volontà della ragazza di tenere invece il bambino. Si dice ancora: *"Il buon senso che circola oggi ha suggerito ai genitori: i figli devono essere liberi, vietato vietare. Dunque, divertitevi, amoreggiate. Noi non eccepiamo. Siamo moderni. Quell'altro che deve nascere però non era nei patti, quello è vietato, vietatissimo. Accettiamo che tutti facciano tutto, ma non che turbino la nostra noia. Un magistrato allora ha ascoltato le parti in causa e ha applicato il diritto – il diritto! – decretando l'aborto coattivo. Salomone non uccise il bimbo, dinanzi a due che se lo contendevano; scelse la vita. Ma dev'essere roba superata, da antico testamento. Ora la piccola madre (si resta madri anche se il figlio è morto) è ricoverata pazza in*

*un ospedale. Aveva gridato invano: <Se uccidete mio figlio, mi uccido anch'io>. Hanno pensato che in fondo era sì sincera, ma poi avrebbero prevalso in lei i valori forti delle Maldive e della discoteca del sabato sera, cui l'avevano educata per emanciparla dai tabù retrogradi. Che vanno lavati con un bello shampoo di laicità. Se le fosse rimasto attaccato qualche residuo nocivo di sacralità, niente di male, ci vuole pazienza. E una vacanza caraibica l'avrebbe riconciliata dopo i disturbi sentimentali tipici dell'età evolutiva. Non è stato così. La ragazzina voleva obbedire a qualcosa scritto nell'anima o – se non ci credete – in quel luogo del petto o del cervello da cui sentiamo venir su il nome del figlio. Ma no: non anima, né petto, né cervello. Le dava dei calci proprio nella sua pancia che le dava il vomito. Una nausea odiosa, ma così rasserenante: più antica dell'effetto serra, qualcosa che sta alla fonte del nostro essere. Si sentiva mamma. Era una mamma. Niente. Kaput. Per ordine di padre, madre, medico e giudice per una volta alleati e concordi. Stato e famiglia uniti nella lotta. Ci sono ferite che esigerebbero una cura che non c'è. Qui ora esagero. Ma prima domani di pentirmi, lo scrivo: se ci fosse la pena di morte, e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo e il giudice. Quattro adulti contro due bambini. Uno assassinato, l'altro (l'altra, in realtà) costretto alla follia. Si dice: nessuno tocchi Caino, ma Caino al confronto aveva le sue ragioni di gelosia. Qui ci si erge a far fuori un piccolino e a straziare una ragazzina in nome della legge e del bene. (...) Questo racconto tenebroso è specchio dei poteri che ci dominano. Lasciamo perdere i genitori, che riescono ormai a pesare come ingranaggi inerti. Ma che la medicina e la magistratura siano complici ci lascia sgomenti (...)*

Nell'articolo a firma Monticone si riferisce poi - per la verità con toni decisamente più cauti ma pur sempre inseriti in un testo dal titolo che non lascia margine di dubbio e affiancato ad una suggestiva fotografia di alcuni neonati - la vicenda della ragazza di 13 anni costretta ad abortire contro la sua volontà, attraverso una procedura adottata in circostanze *“poco chiare...tanto che la procura ha acquisito la documentazione dall'ospedale”*.

In data 27.4.2007 Giuseppe Cocilovo, magistrato in servizio al Tribunale di Torino con funzioni di giudice tutelare, ha presentato querela nei confronti degli odierni imputati, ritenendo il contenuto degli articoli gravemente lesivo della propria reputazione.

La parte civile ha illustrato in dibattimento il contenuto della querela esponendo che, nell'ambito della propria attività professionale di giudice tutelare che svolge a Torino unitamente ad altri due colleghi, aveva ricevuto dai servizi sociali la richiesta di autorizzazione all'interruzione della gravidanza di XXX di 13 anni, richiesta che necessitava dell'intervento del suo ufficio in quanto la ragazza aveva informato la madre ma non aveva voluto fare altrettanto con il padre. Dopo avere acquisito le relazioni dei servizi sociali e della psicologa aveva fissato l'udienza, convocando la ragazza che si era presentata accompagnata dalla madre in data 30.1.2007. Il giudice aveva quindi sentito la ragazza da sola proprio al fine di verificare la genuinità della sua volontà e l'assenza di condizionamenti, accertando la sicura decisione di interrompere la gravidanza e l'altrettanto sicura decisione di non voler informare il padre, con il quale aveva sempre avuto rapporti difficili. Sentita subito dopo, la madre aveva manifestato rispetto per la volontà della figlia confermando i difficili rapporti con il padre dal quale la donna viveva separata. terminate le

audizioni, delle quali sono stati redatti analitici verbali acquisiti agli atti del presente processo, il dr. Cocilovo aveva emesso un provvedimento, l'unico peraltro previsto dalla legge, con il quale autorizzava la minore "a decidere autonomamente circa l'interruzione della gravidanza in atto, previo rigoroso controllo sullo stato della medesima (non superamento dei 90 giorni)".

Successivamente, in data 17.2.2007, sul quotidiano La Stampa era apparso un articolo nel quale si esponeva la storia di una minorenni costretta dai genitori e dal giudice ad abortire contro la sua volontà. In un primo momento il Dr. Cocilovo non aveva ricollegato l'episodio alla minore XXX ma subito dopo aveva appreso che si trattava proprio di quella ragazza: il Procuratore della Repubblica di Torino aveva infatti immediatamente aperto un fascicolo atti relativi accertando, sia pure per escludere qualsiasi responsabilità, che il giudice tutelare che si era occupato del caso era appunto il Dr. Cocilovo.

Sono stati prodotti diversi dispacci ANSA dello stesso 17.2.2007 che, gradatamente e in modo sempre più approfondito fino a quello delle ore 20,52 in cui si fa espressamente il nome del Dr. Giuseppe Cocilovo, si esclude qualsiasi responsabilità dello stesso, che aveva agito rispettando tutte le procedure previste dalla legge e non aveva quindi in alcun modo influito sulla decisione della ragazza; lo stesso 17.2.2007 sia il TG3 Regionale sia il radiogiornale avevano dato ampio risalto alla notizia escludendo qualsiasi responsabilità dell'odierna parte civile, in entrambe le sedi indicata nominativamente.

Ciononostante il giorno successivo, 18.2.2007, il quotidiano Libero pubblicava i due articoli sopra indicati, che riportavano ancora la notizia de La Stampa ormai unanimemente riconosciuta come falsa.

La parte civile ha concluso dicendo di avere ricevuto, il giorno della pubblicazione dell'articolo su La Stampa, telefonate di diversi giornalisti ai quali non aveva però fornito alcuna informazione, ricordando in particolare la telefonata di Grazia Longo, autrice dell'articolo, alla quale aveva rivolto l'invito ad assumere informazioni prima di scrivere l'articolo e non dopo. Nei giorni successivi, aveva poi ricevuto anche telefonate di insulti ed era a conoscenza del fatto che Il Movimento per la Vita aveva presentato un esposto che aveva comportato l'iscrizione di un procedimento poi conclusosi con l'archiviazione.

Nel corso del dibattimento sono state sentite anche la madre della minore, XXX, e l'assistente sociale Dr.ssa XXX che ha seguito la ragazza e la sua famiglia sin dalle fasi antecedenti la sua adozione, perfezionatasi con il suo arrivo in Italia nel 2000. In particolare l'assistente sociale ha riferito di una situazione familiare molto problematica, caratterizzata dalla presenza di un figlio biologico affetto da una malattia genetica che lo rende invalido al 100%, con conseguenti notevoli problemi di inserimento di XXX, arrivata in Italia all'età presunta di sette anni e mezzo. La bambina aveva sin dall'inizio mostrato difficoltà di rapporto con il padre, rapporto peggiorato nel corso degli anni e definitivamente deterioratosi con la separazione dei genitori, intervenuta verso la fine del 2006. In concomitanza di tale evento, che aveva portato il padre di XXX a disinteressarsi completamente di lei occupandosi solo del figlio, la ragazza aveva cominciato ad assumere comportamenti estremamente trasgressivi, non

rispettando le indicazioni della madre, uscendo di casa anche la sera, rientrando molto tardi, manifestando problemi di anoressia e compiendo anche atti di autolesionismo. In questo contesto, nel gennaio 2007 la ragazza e la madre si erano presentate ai servizi sociali rivelando lo stato di gravidanza di XXX che, sia nei colloqui con l'assistente sociale sia in quelli con la psicologa, aveva da subito manifestato la sua volontà di interrompere la gravidanza, rendendosi perfettamente conto di non essere in grado di portarla a termine e di allevare poi il bambino; di tale decisione era al corrente la madre ma non il padre che XXX espressamente non aveva voluto informare a causa dei pessimi rapporti con lo stesso. In virtù della mancanza di consenso del padre e condividendo la sua intenzione di interrompere la gravidanza a causa dello stato di assoluta instabilità psicologica di XXX, i servizi sociali avevano redatto le relazioni necessarie e le avevano trasmesse al Giudice tutelare il quale aveva poi rilasciato le autorizzazioni di legge, in conseguenza delle quali era stato fissato l'intervento per il 12 febbraio. Qualche giorno prima però XXX, andando in discoteca, aveva assunto sostanze stupefacenti ed era stata ricoverata d'urgenza in gravi condizioni; passata la fase acuta i medici avevano ritenuto di anticipare l'intervento di interruzione di gravidanza per evitare un secondo ricovero alla ragazza, che era poi stata trasferita nel reparto di Neuropsichiatria Infantile in attesa di reperire una comunità alloggio nella quale collocare XXX, previo provvedimento del Tribunale per i Minorenni che nel frattempo era stato informato. Pochi giorni dopo l'intervento XXX era stata inserita in una comunità riabilitativa dove ancora si trovava alla data del 15.12.2008, con un programma di graduale reinserimento in famiglia a partire dalla fine dell'anno.

La madre di XXX, nel confermare il difficile rapporto della figlia con il padre, ha dichiarato che, tra dicembre 2006 e gennaio 2007 era stata informata da XXX, con la quale invece aveva un buon rapporto, del suo stato di gravidanza; la figlia, d'accordo con il suo ragazzo, le aveva da subito manifestato la volontà di interrompere la gravidanza sia per la sua giovane età sia per i problemi, anche connessi all'uso di sostanze stupefacenti, che la stessa aveva in quel periodo. La madre, nel condividere la sua scelta, l'aveva sempre affiancata in questo difficile percorso, accompagnandola in ospedale, dai servizi sociali e infine dal giudice tutelare, dove entrambe erano state sentite separatamente confermando la volontà della ragazza di non informare il padre e di interrompere la gravidanza. Il 4 febbraio 2007, pochi giorni prima dell'intervento programmato, XXX era andata in discoteca, aveva assunto sostanze stupefacenti ed era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Mauriziano; dopo la fase acuta, era stata direttamente trasferita, con l'accordo dei medici, degli assistenti sociali e della psicologa, all'ospedale Sant'Anna per anticipare l'intervento di interruzione di gravidanza, al fine di evitarle una breve permanenza a casa e poi un secondo ricovero. Era stata quindi dimessa e, in attesa che il Tribunale per i Minorenni reperisse una comunità dove ricoverarla poiché la situazione era diventata ingestibile, XXX era tornata a casa; era però subito scappata, comportamento che aveva indotto gli operatori dei servizi e la neuropsichiatra infantile che l'aveva seguita durante il primo ricovero a ricoverarla ancora in neuropsichiatria all'Ospedale Regina Margherita; qui avrebbe potuto essere curata in attesa della comunità dove poi aveva fatto ingresso ed era rimasta ininterrottamente con previsione di dimissioni per Natale 2008. Quando

ancora XXX era ricoverata all'Ospedale Regina Margherita, la madre era stata contattata da un giornalista di Repubblica che le aveva chiesto conferma della notizia apparsa su La Stampa secondo la quale XXX sarebbe stata costretta ad abortire; la teste, seppure colta alla sprovvista poiché non aveva letto i giornali, aveva subito smentito con decisione tale circostanza. Successivamente aveva rilasciato un'intervista al La Stampa nella quale aveva chiarito con precisione come erano andate veramente le cose.

Le risultanze testimoniali dell'istruttoria dibattimentale sono perfettamente confermate dalla documentazione acquisita, dalla quale risulta in maniera inequivocabile la difficile situazione personale e psicologica di XXX che si è per questo determinata, del tutto consapevolmente, a decidere di interrompere la gravidanza; l'intervento del Giudice tutelare è stato necessario per l'altrettanto consapevole volontà di XXX di non informare il padre con il quale aveva sempre avuto pessimi rapporti; il comportamento del giudice tutelare, nella persona del Dr. Giuseppe Cocilovo, è stato assolutamente corretto e conforme a quanto imposto dalla legge e dalla deontologia professionale e ha portato all'emissione di un provvedimento, l'unico peraltro consentito e previsto, con il quale la minore è stata autorizzata a decidere liberamente se interrompere o meno la gravidanza nel rigoroso rispetto dei termini e delle procedure di legge.

Il primo ed essenziale punto fermo emerso dall'istruttoria dibattimentale è dunque che la notizia pubblicata sul quotidiano Libero con i due articoli di cui all'imputazione è del tutto falsa.

Ciò premesso, la questione di fondo che il processo pone è verificare se sussista, in primo luogo, l'obiettiva efficacia diffamatoria del contenuto degli articoli sotto il profilo della lesione all'onore e alla reputazione dell'offeso e, successivamente, l'eventuale sussistenza della scriminante del diritto di cronaca.

Quanto al primo punto, si ritiene che il contenuto dell'articolo rivesta profili di obiettiva offensività, dal momento che la parte civile è stata descritta, con toni di una violenza verbale fuori dal comune, come un giudice assassino che ha costretto una ragazza minorenni ad abortire contro la sua volontà. Sotto tale profilo, va appena sottolineato che ai fini penali è del tutto indifferente che la persona cui tali espressioni vengono indirizzate si sia sentita in concreto umiliata o che il presunto diffamatore sia riuscito nell'intento di distruggere o sminuire la reputazione altrui. La norma di cui all'art. 595 c.p. presidia infatti beni giuridici di carattere morale o comunque immateriale, quali l'onore, il decoro, la reputazione, dei quali in concreto è difficile accertare l'effettiva lesione. E' un reato che richiede una verifica in termini di idoneità e potenzialità delle offese arrecate. Ebbene, attribuire falsamente ad una persona, sia pure indirettamente, la qualifica di assassino di un bambino portato in grembo da una ragazzina minorenni costretta ad abortire, significa certamente screditarla nell'ambito sociale. E tale conclusione è tanto più vera se si considera che la falsa affermazione è stata attribuita ad un giudice tutelare il cui ruolo professionale è proprio quello di intervenire in situazioni di minori in difficoltà ed in particolare di autorizzarle, in determinati casi e a particolari condizioni, a decidere di interrompere la gravidanza anche senza il consenso di uno o di entrambi i genitori; non solo quindi il dr. Cocilovo è stato falsamente accusato di essere un assassino ma anche di avere svolto il suo ruolo

in maniera scorretta se non addirittura illecita. Non pare ci sia altro da aggiungere circa la portata gravemente diffamatoria degli articoli in questione.

Una volta affermato il contenuto diffamatorio degli articoli, resta da valutare se, nell'espone i fatti di cui sopra, i giornalisti abbiano agito nell'ambito dell'esercizio del legittimo diritto di cronaca e di critica, diritto che rientra nella più vasta categoria di diritti pubblici soggettivi relativi alla libertà di pensiero e di stampa riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione.

Il conflitto tra tale diritto e quello alla dignità personale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, come ogni ipotesi di conflitto tra un bene ed un interesse generale, deve essere risolto dando la preferenza alla libertà di parola, senza la quale la stessa dialettica democratica sarebbe irrealizzabile.

Il principio, però, opera, per giurisprudenza consolidata, solo se la cronaca e la critica abbiano rispettato i limiti della verità, della continenza e dell'interesse pubblico della notizia, costituenti allora i requisiti minimi necessari per la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca.

La verità richiede almeno un serio accertamento dei fatti: la cronaca, per sua natura, non può essere invenzione di fatti immaginari, ma narrazione di fatti veri. La libertà di pensiero gode di particolare garanzia proprio perchè assolve ad una funzione primaria, quale è quella di informare il pubblico di ciò che accade. E' chiaro quindi che tale garanzia non ha ragione di esistere allorchè la cronaca consista nella narrazione di fatti immaginari.

Se il diritto di cronaca è il reciproco del diritto di informazione, che si fonda sull'interesse sociale intorno alla notizia, la notizia falsa sottrae per se stessa la cronaca a tale relazione di reciprocità, quale che ne sia la rilevanza, onde non può essere scriminata dall'interesse sociale, che è il presupposto del diritto di divulgarla (Cass. sez. V 7393/96).

L'esimente costituita dall'esercizio del diritto di cronaca sussiste non soltanto nel caso in cui la notizia diffusa sia oggettivamente vera, ma anche in quello in cui lo sia solo soggettivamente; il che si verifica quando, pur essendo la notizia falsa, essa sia stata creduta in buona fede vera dal giornalista. Il requisito della veridicità, condizionante la liceità della divulgazione, va infatti inteso in senso relativo, in modo tale da ricomprendervi anche la notizia di fatti soggettivamente veri, purchè sussista la ragionevole ed incolpevole opinione della loro rispondenza alla realtà. La scriminante, nella forma putativa, è ipotizzabile peraltro solo quando il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione ed offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità (Cass. S.U. 8959/84).

La continenza implica la necessità di una sufficiente correlazione tra commento e valutazione ed i fatti riferiti, nel senso che la cronaca non deve andare al di là di quanto è strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse all'informazione e la critica non deve trasmodare in attacco personale, di modo che la pubblicazione non si riveli solo strumento di aggressione alla figura morale ed alla reputazione.

L'interesse pubblico della notizia origina dal principio di interesse generale che sviluppa il diritto di cronaca e di informazione di cui al richiamato art. 21 della Costituzione.

Applicando tali principi al caso di specie, deve ribadirsi che ciò che non è stato rispettato negli articoli in esame è il limite della verità. Infatti la notizia era già stata smentita il 17.2.2007, vale a dire il giorno stesso della pubblicazione del primo articolo su La Stampa e quindi il giorno prima della pubblicazione di quelli di cui all'odierna imputazione. La difesa di parte civile ha infatti prodotto quattro dispacci ANSA, diffusi a partire dalle 15,30 del 17.2.2007, che hanno cominciato a circoscrivere gli esatti contorni della vicenda, arrivando a riportare quanto effettivamente successo, corrispondente a quello che è stato accertato nell'odierno dibattito, nei comunicati delle 19,56, delle 20,25 e, definitivamente, delle 20,50. E ancora lo stesso 17 febbraio il TG 3 Regionale e il Radiogiornale hanno ricostruito gli esatti contorni della vicenda. Il giorno stesso della prima diffusione la notizia era quindi stata smentita, prova ne sia che tutti i principali quotidiani il 18.2.2007 sono usciti con articoli che riportavano la notizia nei suoi esatti termini. Tutti ma non Libero che, incurante delle smentite, ha ancora pubblicato la notizia falsa e diffamatoria, nella piena ed evidente volontà di pubblicarla e di ledere così l'onore e il prestigio della parte civile.

La difesa degli imputati ha sostenuto che gli stessi non avrebbero potuto verificare la veridicità della notizia perché, da un lato, la madre della ragazza, sebbene interpellata, non aveva voluto dare spiegazioni e, dall'altro, perché le notizie ANSA sarebbero state diffuse troppo tardi, impedendo quindi l'aggiornamento degli articoli del giornale già andato in stampa. Sotto il primo profilo la teste XXX, oltre a non avere in alcun modo ricordato telefonate di informazioni da parte dei giornalisti di Libero, ha comunque dichiarato di avere da subito escluso ad un giornalista di Repubblica che sua figlia fosse stata costretta ad abortire; sotto il secondo profilo è appena il caso di ricordare che la prima smentita è intervenuta alle 15,30 e l'ultima alle 20,50, orari che non sono certamente incompatibili con una rettifica dell'edizione del giorno successivo, rettifica infatti pubblicata su tutti i maggiori quotidiani e già mandata in onda lo stesso 17 febbraio da radio e televisione.

E' dunque di tutta evidenza la deliberata pubblicazione della notizia falsa e diffamatoria, con conseguente piena integrazione dell'elemento psicologico del reato; tale elemento è ulteriormente rafforzato dalla considerazione che Libero non solo non ha mai rettificato la notizia nei giorni successivi ma ha addirittura dato spazio, ancora in data 23.2.2007, alla notizia falsa, pubblicando un articolo, dal titolo *"La storia di Valentina costretta ad abortire"*, nel quale Carlo Taormina testualmente scrive: *"Valentina e Paolo, sfortunati dalla nascita, avevano trovato la felicità ed avevano dato la vita ad una creatura. Paolo non ha abbandonato neppure per un momento la sua ragazzina da quando ha saputo che il loro amore aveva acceso il miracolo della vita e non posso credere che questi figlioli volessero commettere un omicidio. Torno sul caso dei due giovani di Torino, perché non mi convince l'ordine dato da un magistrato di sopprimere il bimbo di Valentina. Troppo chiara è la legge per non aver capito che c'è qualcosa che l'opinione pubblica non conosce. Se non c'è consenso della donna, l'aborto procurato viene punito con la reclusione da quattro ad otto anni ed il consenso non esiste se viene estorto con violenza, minaccia o inganno (...)".* Non di

errore si è trattato, ma di deliberata volontà di attaccare il magistrato che aveva invece tenuto un comportamento assolutamente professionale e corretto.

In tale contesto, nulla avrebbe potuto aggiungere il teste della difesa Grazia Longo, autrice del primo articolo su La Stampa del 17.2.2007 che ha dato origine a tutta la vicenda; non rileva infatti la fonte dalla quale la stessa abbia avuto la falsa notizia poichè, come più volte ribadito, la stessa era stata smentita il giorno stesso della sua pubblicazione. Pertanto, quali che siano state le modalità attraverso le quali Grazia Longo abbia appreso la notizia, è mancato certamente in capo agli odierni imputati quel dovere di controllare la veridicità delle notizie pubblicate, controllo che nel caso di specie era particolarmente semplice posto che era sufficiente prendere visione di quattro dispacci ANSA, di un telegiornale e di un radiogiornale.

In presenza della pubblicazione di una notizia palesemente falsa, non vi è alcuna necessità di valutare gli ulteriori profili della continenza e dell'interesse pubblico della notizia stessa.

Resta ancora da affrontare, sotto il profilo oggettivo, se il reato sia configurabile anche se negli articoli in questione non si faccia mai il nome espresso dell'odierna parte civile, Dr. Giuseppe Cocilovo, ma si faccia esclusivo riferimento ad un giudice. Sul punto deve innanzitutto evidenziarsi come dal tenore degli articoli e dai trafiletti relativi alle disposizioni di legge nella materia risulti chiaro che tale giudice si identifica nel Giudice tutelare, evidentemente del Tribunale di Torino, città in cui è avvenuto il fatto; risulta così già di molto circoscritto l'ambito delle persone destinatarie dell'offesa, avendo la parte civile precisato che in quel Tribunale i magistrati che esercitano la funzione di giudice tutelare sono, oltre al Presidente della Sezione, soltanto tre. Già sotto questo profilo dunque il reato sarebbe pienamente integrato, essendo la giurisprudenza assolutamente concorde nell'affermare che *"in tema di diffamazione, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorchè in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili ed individuate per la loro attività di organizzatori o partecipi di un determinato evento, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato <de quo>"* (Cass., Sez. V, n. 18249 del 28.3.2008). Ma oltre all'evidente riconoscibilità del dr. Cocilovo, in quanto giudice tutelare del Tribunale di Torino, nel suo ambiente lavorativo, nel caso di specie vi è qualcosa di più: come più volte ribadito, già il giorno precedente sia nelle notizie ANSA sia nel telegiornale regionale sia nel radiogiornale (cfr. file audio acquisiti agli atti) era stato fatto espressamente il nome del Dr. Cocilovo quale giudice tutelare che si era occupato della vicenda, con la conseguenza che il giorno successivo la notizia pubblicata da Libero era facilmente attribuibile al dr. Cocilovo da un numero di persone certamente più ampio di quello che costituiva il suo ambiente lavorativo; tale conclusione è confermata anche dalle numerose telefonate di insulti e di minacce che la parte civile ha dichiarato di avere ricevuto nei giorni successivi alla pubblicazione degli articoli. E' dunque priva di fondamento l'affermazione della difesa, che ha sostenuto l'inidoneità diffamatoria della notizia riportata in quanto, essendo falsa, come tale sarebbe stata riconosciuta nell'ambiente lavorativo del Dr. Cocilovo, i cui componenti certamente sapevano che il giudice tutelare non può ordinare l'interruzione di gravidanza.



Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene dunque pienamente integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa così come contestato.

Quanto alla responsabilità degli odierni imputati, Monticone risponde del reato in quanto autore dell'articolo a pagina 12 che, seppure in misura minore rispetto all'altro, appare comunque diffamatorio per il suo contenuto complessivo preceduto da un titolo che dà assoluto ed inequivocabile risalto alla falsa notizia già più volte commentata.

Sallusti risponde invece, in quanto direttore del quotidiano Libero, sia ai sensi dell'art. 57 c.p. per avere omesso il dovuto controllo sull'articolo di Monticone, sia quale autore dell'articolo redazionale a firma Dreyfus, pseudonimo non identificabile e quindi all'imputato stesso, che non ha in alcun modo contestato tale circostanza, riconducibile in quanto direttore responsabile del quotidiano.

Quanto all'aggravante contestata nell'imputazione, è pacifico che nell'articolo è stato descritto un episodio specifico ed è quindi stato attribuito alla parte civile un fatto determinato.

Tutto ciò premesso, Alessandro Sallusti e Andrea Monticone devono essere dichiarati colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti; i reati contestati a Sallusti possono essere unificati nel vincolo della continuazione in considerazione dello stesso contesto di tempo e di luogo in cui sono stati commessi. Avuto riguardo alle modalità di commissione dei fatti, modalità che connotano il fatto in modo particolarmente negativo, gli imputati non appaiono meritevoli di circostanze attenuanti generiche, da negare a Sallusti anche in ragione di un suo precedente penale specifico.

Tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., ed in particolare della non modesta gravità del fatto, si reputa pertanto equo irrogare a Sallusti Alessandro la pena di euro 5.000,00 di multa (pena base euro 4.000,00 di multa, aumentata ad euro 5.000,00 di multa per la continuazione) e a Monticone Andrea la pena di euro 4.000,00 di multa. Nell'applicare la pena dell'art. 13 L. n. 47/48 è stata erroneamente omessa l'applicazione della pena detentiva, prevista dall'articolo citato unitamente e non alternativamente a quella pecuniaria.

Alla condanna seguono, per legge, l'obbligo per gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 9 L. n. 47/48.

La condanna alla sola pena pecuniaria rende inopportuna la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena stessa.

Provata appare infine la presenza del danno morale subito dalla parte civile in conseguenza del reato, consistito nella lesione della propria onorabilità e nella sofferenza psichica causata dalla condotta illecita degli imputati, i quali devono essere condannati al risarcimento di tale danno che viene quantificato e definitivamente liquidato in euro 8.000,00. La determinazione del quantum di risarcimento in detta misura si ritiene proporzionata al fatto concreto, dovendosi comunque sottolineare che, negli articoli in questione, non è mai stato riportato il nome del Dr. Cocilovo, circostanza che, se non esclude come detto la sussistenza del reato, incide però certamente sulla misura del danno; a tale importo deve essere aggiunto quello di euro 2.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/48, importo che si ritiene

equo in ragione delle concrete modalità del fatto e della diffusione del quotidiano Libero.

Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione, sempre in favore della parte civile, delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa che, giudicate eccessive nella richiesta sia perchè ancorate a valori anche di molto superiori ai massimi tariffari sia in considerazione dello svolgimento di un'istruttoria che non si è dimostrata particolarmente complessa, appare equo liquidare in euro 2.500,00, oltre 12,5% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

### **dichiara**

Sallusti Alessandro e Monticone Andrea colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti e, unificati i reati contestati a Sallusti Alessandro nel vincolo della continuazione, condanna Sallusti Alessandro alla pena di euro 5.000,00 di multa e Monticone Andrea alla pena di euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Visto l'art. 9. L. n. 47/48

### **ordina**

la pubblicazione della sentenza, per una sola volta e per estratto, sul quotidiano Libero con le modalità di cui all'art. 694 c.p.p.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

### **condanna**

Sallusti Alessandro e Monticone Andrea al risarcimento, in favore della parte civile costituita, del danno morale dalla stessa subito nonché al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/48, liquidando complessivamente l'importo di euro 10.000,00, comprensivo del danno morale e della sanzione ex art. 12 citato.

Condanna altresì Sallusti Alessandro e Monticone Andrea, in solido e sempre in favore della parte civile, alla rifusione delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa che, giudicate eccessive nella richiesta, liquida complessivamente in euro 2.500,00, oltre al 12,5% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 26.1.2009

Il Giudice